

## REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

### **Art.1**

#### PREMESSA

Il Consiglio provinciale, nello svolgimento delle proprie funzioni di organizzazione delle attività, ha ritenuto opportuno emanare il presente Regolamento per la costituzione delle Commissioni permanenti, al fine di disciplinarne la costituzione, l'organizzazione ed il funzionamento.

Le Commissioni, alcune istituzionali ed altre volontarie, sono costituite allo scopo di contribuire all'interscambio professionale e all'approfondimento di argomenti di interesse specifico, che consentano una più diretta partecipazione degli iscritti all'attività istituzionale, informativa e propositiva dell'Ordine stesso.

### **Art.2**

#### LA COMMISSIONE

Ogni Commissione potrà essere costituita dietro istanza scritta, rivolta al Presidente dell'Ordine provinciale; la richiesta potrà essere presentata alternativamente da:

- Un Consigliere;
- Due o più iscritti, in regola sotto il profilo amministrativo.

che circostanzieranno la loro proposta con appositi programmi, aventi come scopo "progetti finalizzati" e/o obiettivi di interesse comune. Il Presidente sottoporrà all'approvazione del Consiglio l'istanza e i documenti programmatici ricevuti, in occasione della prima riunione utile.

La Commissione potrà operare solo dopo il riconoscimento formale da parte del Consiglio.

La Commissione, regolarmente costituita, può essere incaricata di programmi ed attività specifiche, quali la produzione di pareri e documenti tecnici, nella funzione di supporto all'attività del Consiglio dell'Ordine.

La Commissione, nell'ambito del proprio programma, svolge i seguenti compiti:

1. Studia ed approfondisce le leggi e le norme che interessano l'esercizio della professione dell'Agronomo e del Forestale, in qualsiasi forma esplicitata, con particolare riguardo alla tutela del titolo, dell'etica e della deontologia professionale, nonché alla vigilanza delle attribuzioni proprie dell'attività professionale.
2. Esamina e formula osservazioni o emendamenti attinenti l'ordinamento professionale derivanti dall'entrata in vigore di nuove leggi e/o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni normative e, in ogni caso, da qualsiasi evento che meriti studio o approfondimento.

3. Divulga le opportunità potenziali in ambito lavorativo, derivanti dalla promulgazione di nuove leggi e/o regolamenti, da evoluzioni tecnologiche, da interpretazioni normative e, in ogni caso, da qualsiasi evento che investe l'attività professionale.

La Commissione, ogni volta che porta a termine i lavori su argomenti specifici e di particolare interesse, con il parere favorevole del Consiglio, può pubblicizzare, tramite l'Ordine, i risultati ottenuti con la diffusione degli atti, seguendo le modalità di seguito indicate:

1. Organizzando convegni, conferenze e riunioni;
2. Pubblicando i documenti sul sito dell'Ordine;
3. Pubblicando gli atti mediante libri e riviste;
4. Inviando gli atti al Consiglio Nazionale dell'Ordine.

I lavori prodotti dai Componenti della Commissione sono a titolo gratuito e nessun onere potrà gravare sulle casse del Consiglio dell'Ordine fatto salvo quanto previsto all'art. 10

La proprietà intellettuale resta degli estensori dei lavori. L'Ordine non potrà richiedere i diritti di esclusività per le attività svolte dalla Commissione.

### **Art.3**

#### CONSIGLIERE COORDINATORE

E' un Consigliere in carica presso l'Ordine provinciale, che ha il compito di sovrintendere alle attività della Commissione, contribuendo alla scelta dei "progetti finalizzati" e degli obiettivi, garantendo il rispetto e l'attuazione delle linee guida. Nella sua carica viene nominato con atto del Consiglio.

Il Consigliere Coordinatore riferisce, per iscritto, sullo svolgimento delle attività della Commissione, ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio dell'Ordine lo ritengano necessario.

Il Consigliere Coordinatore può richiedere l'ausilio di altri Consiglieri, rimanendo comunque l'unico referente verso il Consiglio; in caso di loro indisponibilità può creare un "Gruppo di coordinamento" che lo assista nella sua funzione.

La sua eventuale sostituzione è disposta dal Consiglio dell'Ordine, dietro richiesta del Coordinatore stesso, o nel caso in cui il Consiglio lo ritenga necessario.

Egli decade, nel proprio compito, al termine del mandato istituzionale.

### **Art.4**

#### PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE

Il Presidente della Commissione, su proposta del Consigliere Coordinatore, viene nominato con atto di Consiglio.

Il Presidente della Commissione può essere un Consigliere e può coincidere con il Consigliere coordinatore; decade dalla carica al termine del mandato, oppure a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, o per sua richiesta.

Il Presidente della Commissione opera in collegamento ed in sintonia con il Consigliere Coordinatore, e risponde del proprio operato al Consiglio dell'Ordine, riferendo periodicamente sull'andamento dei lavori.

E' coadiuvato dal Segretario della Commissione.

Il Presidente organizza i lavori della Commissione in accordo con il Consigliere Coordinatore e propone l'eventuale istituzione di sottocommissioni. Nella determinazione dei "progetti finalizzati", ne definisce accuratamente i termini temporali.

Il Presidente ha inoltre il compito di pubblicare i risultati dei lavori della Commissione, sulla sezione dedicata alla sua Commissione nel Portale dell'Ordine, provvedendo al costante aggiornamento:

1. del programma della Commissione;
2. delle attività della Commissione e la loro pianificazione temporale.

Il Presidente della Commissione ha il compito, coadiuvato dal Segretario, di tener sempre aggiornato un documento riepilogativo contenente sia tutti i riferimenti dei membri della Commissione che una sintesi a livello temporale delle riunioni e delle attività svolte dalla Commissione stessa.

Tale documento riepilogativo sarà trasmesso, con cadenza semestrale, al Consiglio.

Il Presidente della Commissione ha il compito di segnalare al Consigliere Coordinatore, eventuali comportamenti dei Componenti, che possono nuocere all'attività della Commissione stessa, proponendone l'allontanamento.

Il Presidente della Commissione ha facoltà di segnalare al Consigliere Coordinatore, in modo documentato, i nomi delle colleghe o colleghi, che si sono particolarmente distinti nelle attività, al fine di proporli per un riconoscimento da parte del Consiglio dell'Ordine.

Ogni Presidente di Commissione è tenuto a definire, ad inizio d'anno, in accordo con il Consigliere Coordinatore:

1. gli obiettivi della propria Commissione, in forma misurabile;
2. i criteri di controllo dell'efficacia delle attività della Commissione;
3. le metodologie utilizzate per il monitoraggio delle attività della Commissione;
4. il livello di soddisfazione conseguito nei confronti degli iscritti.

Tali compiti sono integrabili con indicazioni al riguardo, che saranno definite e diffuse dal Consigliere Coordinatore.

## **Art.5**

### **SECRETARIO DELLA COMMISSIONE**

Il Segretario della Commissione è nominato dal Presidente della Commissione.

Il Segretario decade dalla carica al termine delle attività della Commissione, oppure a seguito di provvedimento adottato dal Consiglio dell'Ordine, o per sua richiesta.

Il Segretario della Commissione ha funzione operativa, in collegamento ed in sintonia con il Presidente della Commissione:

1. assume la responsabilità organizzativa, cura la corrispondenza e collabora con il Presidente in tutti gli aspetti operativi per assicurare il migliore funzionamento della Commissione;
2. redige i verbali delle riunioni della Commissione, che conserva e consegna all'Ordine al termine del mandato, adempie alle formalità proprie delle riunioni;
3. cura e aggiorna l'elenco dei Componenti e gestisce la cassa, nel caso in cui la Commissione sia dotata di un fondo per le spese.

In caso di temporaneo impedimento a partecipare alle riunioni della Commissione è sostituito da un membro designato dal Presidente della Commissione stessa.

## **Art.6**

### COMPONENTI DELLA COMMISSIONE

Sono membri di diritto della Commissione tutti i Dottori Agronomi e i Dottori Forestali iscritti all'Ordine di Terni, che facciano esplicita richiesta di partecipazione ai lavori, al Consiglio Provinciale.

Il Consiglio dell'Ordine, una volta verificata la regolare posizione amministrativa e deontologica, accoglie la richiesta dell'Iscritto.

La partecipazione di soggetti non iscritti all'Albo, in qualità di "Esperti", è ammessa ai lavori della Commissione; gli Esperti sono invitati ai lavori dal Presidente della Commissione, d'intesa con il Consigliere Coordinatore.

I Componenti partecipano responsabilmente alle iniziative ed alle attività della Commissione; sono quindi tenuti a farne parte per tutta la sua durata, intervenendo assiduamente.

L'assenza non giustificata, a tre sedute consecutive della Commissione o SottoCommissione, determina la decadenza da Componente.

L'elenco dei Componenti è tenuto dal Segretario della Commissione.

L'iscrizione o la decadenza, di un Componente, è riportata nei verbali della Commissione.

## **Art.7**

### INSEDIAMENTO E DURATA DELLA COMMISSIONE

La Commissione s'insedia con atto formale del Consiglio, e decade conseguentemente ad ogni rinnovo del Consiglio dell'Ordine; sospende ogni attività divulgativa almeno un mese prima delle elezioni.

Gli scopi, i Componenti e le attività programmate possono essere riconfermati, dal Consiglio dell'Ordine neo-eletto, così da assicurarne la continuità di intenti e di impegni.

La Commissione è sciolta di fatto:

- a. se nel corso dell'anno non realizza nessuna attività tra quelle previste in fase di pianificazione
- b. se somma un numero di iscritti totale, inferiore a due.

Per la decisione di scioglimento sarà, in ogni caso, il Consiglio ad esprimersi definitivamente e con atto formale.

## **Art.8**

### RIUNIONE DELLA COMMISSIONE

La Commissione è convocata dal suo Presidente, mediante comunicazione diretta, esclusivamente a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata); di tale convocazione dovrà essere data opportuna divulgazione agli Iscritti.

Il Presidente della Commissione redige il calendario delle riunioni, stabilendo la data e l'ora.

Ad ogni riunione della Commissione è redatto un verbale, a cura del Segretario della Commissione, che viene messo a disposizione dei Componenti della Commissione, nonché del Consiglio dell'Ordine.

Il verbale e ogni altra decisione, prima della divulgazione, devono essere approvati, dai Componenti della Commissione, a maggioranza semplice dei presenti; in caso di parità, il voto del Presidente vale doppio.

## **Art.9**

### SOTTOCOMMISSIONI

Ogni Commissione, su proposta del suo Presidente, può costituire una o più SottoCommissioni.

La SottoCommissione viene di volta in volta costituita per il perseguimento di "progetti finalizzati", con limiti temporali prestabiliti.

Il Presidente di Commissione nomina il Responsabile della SottoCommissione, il quale può farsi coadiuvare da un membro che assume le funzioni segretariati.

Le sottocommissioni sono sciolte dal presidente della Commissione:

- a. per aver terminato il proprio mandato con il raggiungimento dell'obiettivo
- b. nel caso in cui l'obiettivo stesso non venga raggiunto nei tempi auspicati

Il numero, la durata ed i membri partecipanti alle Sottocommissioni è liberamente stabilito dalla Commissione stessa, su proposta del Presidente.

Il Responsabile della Sottocommissione è responsabile delle attività e dell'organizzazione della stessa.

I membri della Sottocommissione, in numero adeguato al progetto finalizzato, eseguono i compiti loro assegnati, apportando il proprio contributo di idee e di esperienza.

Inoltre, per specifici argomenti che possano presentare carattere di interesse collettivo e/o trasversale tra più commissioni, al fine di massimizzare le competenze presenti nelle singole commissioni, è consentita l'istituzione di SottoCommissioni miste che abbiano un responsabile unico, designato di comune accordo dai Presidenti delle Commissioni interessate.

## **Art.10**

### SPESE DI FUNZIONAMENTO

Il Consiglio dell'Ordine, su proposta del Consigliere Coordinatore o degli altri Consiglieri, delibera preventivamente eventuali contributi economici a favore di ogni singola Commissione, nell'ambito delle risorse disponibili, per attività di studio e divulgazione, per pubblicazioni, per convegni, corsi etc.

## **Art.11**

### EFFICACIA

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 15/03/2010, data di approvazione da parte del Consiglio.

Il presente Regolamento annulla e sostituisce ogni delibera e/o qualunque altra disposizione, emessa in passato, in riferimento alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni permanenti.

Il Presidente